



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 357

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 novembre 2024

INDICE**Commissioni riunite**

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

2^a (Giustizia)

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 12 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Malpezzi ha aggiunto la firma agli emendamenti 10.6, 14.115, 15.11 e 20.5 e che il senatore Verini ha ritirato la firma dall'emendamento 10.11.

Comunica poi che sono stati presentati gli emendamenti 18.20 (testo 2) e 18.0.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 11.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) illustra il complesso delle proposte di modifica presentate dal Gruppo, volte a sopprimere tutto

o parte dell'articolo che prevede un'aggravante per i reati commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane. A suo avviso, infatti, si introduce una disparità di trattamento nella repressione di un medesimo reato a seconda di dove questo sia stato commesso. Nel sottolineare che il concetto di « immediate adiacenze » non è sufficientemente circoscritto, rileva altresì che sarebbe allora ragionevole estendere la disposizione anche alle stazioni di qualsiasi mezzo di trasporto. In ogni caso, la misura appare incoerente con il mancato adeguamento degli organici della Polfer, che invece era stato assicurato dal Ministro dell'interno.

Ritiene che la norma di cui all'articolo in esame sarà quasi sicuramente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Ribadisce che l'innalzamento delle pene o la previsione di nuovi reati non è una misura efficace per contrastare la criminalità, come dimostrano i numerosi casi di violenza, in città come Napoli, nonostante l'adozione del cosiddetto « decreto Caivano » (decreto-legge n. 123 del 2023).

Auspica pertanto che la disposizione in esame sia quanto meno modificata, in modo da renderla compatibile con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento penale.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 11.3, diretto a sopprimere l'aggravante generica introdotta con riferimento a tutti i reati commessi all'interno di stazioni ferroviarie e delle metropolitane. Tale previsione, come sottolineato già nel corso delle audizioni, appare incomprensibile sotto il profilo della sistematica del diritto penale, ma descrive perfettamente la filosofia di fondo di questo provvedimento che trasuda demagogia e populismo penale senza accompagnare questo furore repressivo con interventi di prevenzione sociale. La filosofia che informa invece la linea politica del Partito Democratico è radicalmente diversa, essendo diretta a garantire la sicurezza non attraverso la repressione ma con un'attenzione ai problemi economici e sociali del Paese, in particolare nelle aree urbane dove spesso mancano presidi di legalità. Peraltro, la maggioranza e questo Governo mostrano una scarsa coerenza in quanto smantellano alcuni reati come quello dell'abuso d'ufficio che invece è ritenuto fondamentale anche dall'Unione europea per una efficace lotta alla corruzione e quindi alla criminalità organizzata ed introduce invece aggravanti comuni come quella di cui al comma 1 dell'articolo 11, che appare *ictu oculi* costituzionalmente illegittima per violazione dei principi di uguaglianza.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua prima firma 11.5 e 11.8, che rispettivamente sopprimono e integrano il dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 11. La norma, infatti, appare come una delle più irragionevoli tra quelle inserite in un provvedimento che si connota per molteplici profili di contrasto con i principi costituzionali. Appare infatti difficile non condividere una valutazione di irragionevole-

lezza con riferimento ad un'aggravante comune che si applica indistintamente a tutti i reati solo se commessi nelle stazioni ferroviarie. Diversamente è ben vero che solo per alcuni reati, come quelli di aggressione o a natura predatoria, il luogo di commissione del fatto può denotare una particolare gravità della condotta; per questi casi potrebbe essere ammissibile un'aggravante generica, ed è per questo che invita i relatori ed il rappresentante del Governo a valutare favorevolmente la proposta di modifica 11.8 che mira a sanare un errore giuridico grave.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 11.4 che sopprime l'aggravante comune introdotta dal comma 1 dell'articolo 11, dal momento che il disvalore penale legato al luogo di commissione del fatto non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. Anche la soluzione proposta dall'emendamento 11.8 appena illustrato dal senatore Bazoli non convince poiché una rapina resta una rapina con il medesimo disvalore giuridico indipendentemente dal luogo in cui è commessa. È appena il caso di notare, peraltro, che l'aggravante è formulata in termini assolutamente arbitrari in quanto si applica a tutti i reati, senza differenziazione, laddove commessi nelle stazioni ferroviarie e delle metropolitane ma non, ad esempio, ai reati commessi nelle stazioni degli autobus oppure nelle stazioni navali. Tale scelta di politica legislativa è completamente irragionevole e mortifica i principi costituzionali immanenti al diritto penale, che è materia delicatissima in quanto afferisce ai diritti di libertà dei cittadini, che non può essere attaccata sulla base di formulazioni irragionevoli.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per illustrare tutte le proposte a sua prima firma presentate all'articolo 11, rappresentando come gli emendamenti siano diretti a migliorare dal punto di vista tecnico-giuridico la formulazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 11. Con riferimento all'aggravante generica dell'aver commesso il fatto di reato all'interno o nell'immediata adiacenza delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane ribadisce come tale soluzione non sia ragionevolmente sostenibile. Basti pensare che in sede di esame da parte della Commissione giustizia del disegno di legge n. 778, relativo all'introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti, l'intervento è stato giustificato in relazione a specifici reati e luoghi dettagliatamente individuati tramite un atto normativo relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza. La formulazione dell'aggravante introdotta dall'articolo 11 è invece troppo generica ed esclude irragionevolmente alcuni luoghi analoghi alle stazioni ferroviarie, come per esempio le stazioni marittime o gli aeroporti. Invita pertanto relatori e Governo ad accogliere le puntuali proposte di modifica presentate dal suo Gruppo che consentono di mantenere intatti i principi base che devono ispirare il diritto penale, ovvero il principio di proporzionalità delle pene e la loro funzione deterrente.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 12.3, con cui si propone di sopprimere la modifica all'articolo 635 del codice penale, che introduce un'aggravante qualora, in occasione di manifestazioni, vengano compiuti danneggiamenti con violenza alla persona o con minaccia. Sottolinea che le singole fattispecie di reato erano già previste, così come la possibilità di cumulare le pene nel caso fossero commessi più reati. Risulta quindi superflua questa ipertrofia normativa, che rende più difficoltosa la valutazione delle condotte e l'applicazione delle norme, con il rischio di confusione, aggravio di lavoro per i tribunali e probabile aumento del contenzioso. Ritiene sia del tutto inopportuno l'atteggiamento di contrapposizione, da parte della maggioranza e del Governo, alla magistratura, spesso inopinatamente accusata di essere politicizzata.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni della senatrice Musolino sul rischio di caos normativo e conseguente confusione in sede di interpretazione. Ritiene che anche la norma in esame sarà oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale. Sarebbe quindi preferibile una maggiore cautela da parte della maggioranza, dopo la recente sentenza della Corte sulla legge n. 86 del 2024 in materia di autonomia differenziata, considerata uno dei provvedimenti più importanti del Governo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea di aver presentato proposte in tutto o in parte soppressive della disposizione che estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane, il cosiddetto « Daspo urbano ». A suo giudizio, infatti, un'applicazione indiscriminata di questo strumento, volto a reprimere ogni forma di dissenso e di resistenza civile, finirebbe per scoraggiare ulteriormente la partecipazione democratica alla vita pubblica, già in grave crisi, e favorire l'avvento di uno Stato di polizia. Ricorda infatti che, secondo l'articolo 13 del disegno di legge, il questore può intervenire senza che prima vi sia stata una pronuncia giurisdizionale, sulla base di una mera denuncia, che potrebbe poi rivelarsi infondata.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 13.6, con il quale si tenta di limitare la discrezionalità del questore, riducendo da cinque a due gli anni precedenti presi in considerazione per verificare se i destinatari del provvedimento risultino denunciati o condannati, anche

con sentenza non definitiva, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree interne ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.

Pur non essendo contraria *tout court* all'adozione di simili provvedimenti, ritiene che si debba arginare il potere di intervento delle forze di polizia, soprattutto in assenza di una pronuncia giurisdizionale, per evitare che si affermi uno Stato di polizia.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 13.7, ribadisce che dare un potere così incisivo sul piano della limitazione della libertà personale solo per effetto di una denuncia a cui non è seguita alcuna sentenza definitiva rappresenta un fortissimo rischio. Peraltro, limitare così fortemente la libertà personale per effetto di meri provvedimenti amministrativi appare in contrasto con la battaglia che invece questa maggioranza ha combattuto contro le disposizioni della cosiddetta legge Severino che prevedeva la sospensione dei sindaci in caso di condanna non definitiva. Sembra quasi che la norma contenuta nell'articolo 13 sia rivolta a una diversa categoria sociale che rende ammissibile la limitazione delle libertà personali. Sotto il profilo tecnico segnala la forte incompatibilità con i principi costituzionali del comma 2 che modifica l'articolo 165 del codice penale: la norma, infatti, sembra subordinare totalmente la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accedere a luoghi ed aree specificamente individuati, con ciò impedendo al giudice di ritagliare la misura sanzionatoria sull'effettiva pericolosità del reo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 13.5, 13.8 e 13.9, che apportano limitate modifiche all'articolo 13.

Esprime tuttavia considerazioni critiche sull'approccio panpenalistico del Governo, ricordando che il ministro Nordio, in passato, era invece convinto della necessità di abbassare le pene. Dal momento che le situazioni di disagio sociale e di povertà alimentano la criminalità, appare insufficiente un intervento meramente repressivo. Sarebbe, invece, necessario accompagnarlo con misure per la riduzione del sovraffollamento carcerario, per la rieducazione e il reinserimento del condannato, per creare occupazione e ridurre il tasso di povertà, obiettivo a cui tendeva in particolare il reddito di cittadinanza abolito dall'attuale maggioranza.

Le disposizioni in esame, invece, sembrano adottate sull'onda emotiva dei fatti di cronaca. È criticabile, tra l'altro, che si limiti l'accesso a determinate aree, in particolare le stazioni, anche solo sulla base di una denuncia, che potrebbe poi rivelarsi calunniosa.

Con l'aumento indiscriminato delle pene, inoltre, si sovverte l'equilibrio sanzionatorio del codice Rocco, tanto che attualmente la durata della pena della reclusione per lo spaccio di stupefacenti è simile a quella prevista per l'omicidio volontario.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra gli emendamenti soppressivi 14.1 e 14.2 presentati. L'articolo 14 si colloca pienamente nella tendenza alla introduzione in quantità industriale di nuovi reati portata avanti da questo Governo a partire dal cosiddetto decreto-legge *rave party*. Istituire infatti il reato di blocco stradale significa reagire a fatti di cronaca attraverso la sanzione penale, senza tuttavia tenere conto che il diritto penale – come peraltro illustrato dal Ministro della giustizia in occasione delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo Ministero alla 2^a Commissione – deve rappresentare l'estrema *ratio*. Invece questo Governo non fa altro che prevedere nuovi reati, scritti male e di cui non si vede l'effetto taumaturgico di diminuzione della criminalità. Questo ulteriore nuovo reato è chiaramente una norma che manca dei requisiti di generalità ed astrattezza in quanto si rivolge contro gli attivisti e punisce il blocco stradale, anziché con la sanzione amministrativa come da normativa vigente, con il carcere, causando inoltre un rallentamento della giustizia penale e un ulteriore sovraffollamento degli istituti detentivi. Questo nuovo reato trasmette tuttavia un messaggio molto pericoloso ovvero l'idiosincrasia del Governo contro le manifestazioni per i diritti civili, contro chi manifesta per il futuro del pianeta.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 14.3 che soppriime il nuovo reato di blocco stradale introdotto dal Governo. Questo Esecutivo, infatti, con l'obiettivo di criminalizzare il dissenso colpisce alcune forme di protesta trasformando in reato quello che in taluni casi è semplicemente un illecito amministrativo. Peraltro, criminalizzare queste forme di manifestazione rischia di ledere alcuni diritti fondamentali conaturati alle democrazie liberali come il diritto di sciopero e il diritto di manifestazione. In proposito ricorda che il reato di blocco stradale, depenalizzato nel 1999, esisteva nel 1948; tuttavia, anche in relazione alle manifestazioni studentesche o sindacali, ripetutamente i Governi repubblicani – nel 1968, nel 1970, nel 1981, nel 1986 e nel 1990 – approvarono provvedimenti di amnistia per questo reato laddove commesso a causa o in occasione di manifestazioni. Ciò rende evidente come il nuovo reato di blocco stradale confligga con i diritti di libera manifestazione del pensiero e sia in realtà diretto a intimidire e reprimere il dissenso politico.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 14.267, si associa alle considerazioni del senatore Bazoli. Sottolinea che l'ipotesi di reato attualmente ripristinata risulta perfino più severa che in passato, in quanto, per l'integrazione della fattispecie, era necessario anche l'uso di strumenti, oltre al proprio corpo, per impedire la circolazione. Ritiene irragionevole, quindi, punire la condotta di chi non ha altro strumento che il proprio corpo, per esprimere il dissenso o richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle autorità.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma, sottolineando come i relatori e il Governo dovrebbero recepire

queste proposte in quanto dirette a migliorare per ragioni eminentemente tecnico-giuridiche, un provvedimento molto discutibile. Con il reato di blocco stradale si vuole soffocare la volontà di protestare dei giovani, e così facendo si distrugge anche ogni speranza di una eventuale rieducazione per quei soggetti che, quando protestano, vengono tradotti immediatamente in carcere. Ciò senza contare che è sempre più drammatico il problema del sovraffollamento degli istituti detentivi e che pertanto anche solo applicando principi di buon senso il Governo dovrebbe valutare di sopprimere l'articolo 14. La norma, peraltro, come molte altre contenute all'interno del provvedimento, è formulata male, in quanto, ad esempio, istituisce un'aggravante quando il fatto è commesso da più persone riunite, senza considerare che per essere blocco stradale dovrebbero esservi necessariamente più persone.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che il Gruppo Misto ha presentato un ampio numero di emendamenti con finalità ostruzionistica all'articolo 14, ritenendo corretto utilizzare tutti gli strumenti previsti dai Regolamenti parlamentari di fronte a un provvedimento così gravemente lesivo delle libertà fondamentali.

Precisa che, se il provvedimento fosse già entrato in vigore, i 312 operai della Whirlpool di Napoli, che avevano manifestato per difendere il proprio lavoro, richiamando l'attenzione sulla loro vertenza, poi risolta positivamente grazie all'intervento di un nuovo gruppo industriale, ora sarebbero detenuti in carcere invece che al loro posto di lavoro.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) precisa che gli emendamenti del Gruppo sono volti a modificare una previsione normativa molto grave, in quanto costituisce un arretramento dal punto di vista giuridico sul piano dei diritti dei fanciulli, ambito nel quale l'ordinamento italiano è sempre stato ritenuto all'avanguardia. Infatti, si elimina l'obbligatorietà della sospensione dell'esecuzione della pena per donne incinte e madri di bambini da 1 a 3 anni, i quali pertanto potranno essere costretti a nascere e vivere in carcere.

Sottolinea che, mentre in altri Paesi c'è una evoluzione giurisprudenziale che propone un diverso approccio nella repressione dei reati, il Governo pretende di garantire più sicurezza solo con la previsione di più fattispecie criminose.

Il PRESIDENTE ricorda incidentalmente che l'ordinamento penitenziario prevede che le donne con bambini di età inferiore a dieci anni possano scontare la pena agli arresti domiciliari.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) obietta che in tal caso la norma recata dall'articolo 15 sarebbe superflua.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 15.23 diretto a migliorare la previsione disumana contenuta nell'articolo 15 sulle detenute madri. Ritiene infatti che nella civiltà giuridica del nostro ordinamento non possano trovare cittadinanza norme che ripugnano la coscienza civile di un Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria: si riferisce non solo alla disposizione in esame che mette in carcere i bambini, ma anche a tutte quelle disposizioni che prevedono pene corporali come ad esempio la castrazione chimica, in relazione alla quale presso la Camera dei deputati è stato approvato un ordine del giorno. Invita pertanto i relatori ed il Governo a valutare favorevolmente la proposta 15.23 diretta a consentire alle madri e soprattutto ai loro figli di trascorrere il periodo di detenzione presso gli istituti a custodia attenuata: solo chi ha visitato le carceri femminili in cui sono costretti a vivere anche i bambini può capire i drammatici effetti psicologici sui minori che implica vivere circondati da sbarre. La previsione dell'articolo 15 è contraria inoltre all'articolo 27 della Costituzione e ad ogni senso di umanità, e non può trovare giustificazione nel pregiudizio di questa maggioranza che ritiene che si possano fare figli al fine di evitare di andare in carcere. Piuttosto, anziché peggiorare le condizioni dei minori attraverso norme inutilmente repressive, la maggioranza dovrebbe mettere le necessarie risorse finanziarie per costruire nuovi istituti di custodia attenuata e case famiglia protette.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel sottolineare che domani si celebra la Giornata mondiale dell'infanzia, ritiene necessario tutelare i diritti dei bambini, i quali, secondo quanto asserito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, devono poter nascere in libertà e stare con le proprie madri. A suo avviso, anche gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) non rappresentano una soluzione adeguata. Pertanto, con l'emendamento 15.21 si propone di sottrarre a tale nuova disciplina, che rappresenta un arretramento dal punto di vista giuridico rispetto al codice Rocco, quanto meno le donne incinte o madri di prole di età inferiore a un anno.

Evidenzia che, in questo momento, risultano recluse 16 donne con 18 bambini. Formula, quindi, considerazioni critiche su una norma che ha anche un significato simbolico, perché dalla sua applicazione ne deriva uno stigma per le destinatarie della misura, e una connotazione razziale, dal momento che sono coinvolte principalmente le donne rom. A tale proposito, ritiene irricevibile la motivazione che queste restano più volte incinte solo per evitare il carcere.

Ricorda che in Italia non è stato possibile costruire altre case famiglia, oltre quelle di Roma e Milano, in assenza di stanziamenti adeguati. Del resto, il Partito democratico aveva presentato alla Camera il disegno di legge n. 103 (« Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62,

in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori »), che riprendeva il contenuto di una proposta analoga della scorsa legislatura, per prevedere case protette per le madri detenute e i loro bambini. Tuttavia, nel marzo scorso è stato necessario ritirare il testo, a fronte del tentativo della maggioranza di stravolgerne il significato.

Auspica pertanto che sul tema ci sia un ripensamento da parte della maggioranza.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 15.26, denunciando la torsione autoritaria nei confronti dei diritti fondamentali delle persone, in contrasto con i principi giuridici e costituzionali dell'ordinamento italiano.

A suo avviso, le disposizioni proposte dal Governo colpiscono proprio i più deboli e socialmente emarginati, aggirando i problemi reali del Paese, con soluzioni propagandistiche che non affrontano le questioni economico-sociali. Infatti, non si propongono interventi rieducativi e di reinserimento sociale, neanche a fronte dell'alto numero di suicidi in carcere registrato quest'anno, e si smantella il sistema carcerario minorile, su cui pure l'Italia era all'avanguardia nel contesto occidentale. In questo modo, si causerà solo un aumento di delinquenza e devianza e, quindi, di criminalità e insicurezza.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 15.30 sottolineando oltre alla criticità di ordine costituzionale già rimarcate dagli interventi che lo hanno preceduto le numerose aporie nella formulazione maldestra della norma, con particolare riferimento al comma 1, lettera *b*) n. 2.2 che modifica il terzo comma dell'articolo 147 del codice penale in materia di revoca del differimento della pena per la madre. Con la modifica introdotta, infatti, ogni volta che durante il periodo di differimento la madre ponga in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore, il differimento viene revocato e madre e figlio tradotti in carcere: con questa formulazione assurda il pregiudizio nei confronti del minore sembra diventare definitivo, in quanto dalla formulazione della norma l'affidamento ad altri sembra escluso in questo caso. Invita pertanto relatori e Governo a riflettere attentamente sulla necessità di modificare, anche dal punto di vista tecnico, la formulazione di molti degli articoli di questo provvedimento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra nel complesso gli emendamenti del Gruppo, sottolineando che la norma in esame colpisce sia madri poste in condizioni di emarginazione e povertà sia i loro bambini innocenti, costringendoli a vivere l'esperienza devastante del carcere. Si impedisce, infatti, il rinvio dell'esecuzione della pena, non si prevedono pene alternative in funzione rieducativa e non si risolvono i problemi sociali alla base degli episodi di criminalità.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime totale contrarietà sulla norma in esame, ricordando con rammarico che Forza Italia e Lega,

nella scorsa legislatura, avevano votato a favore della cosiddetta « proposta di legge Siani » (A.C. 2298 – « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori »), che andava in direzione opposta. Evidentemente il diverso orientamento è giustificato dalla nuova responsabilità di Governo.

Si intendono quindi illustrati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 11 a 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1236**Art. 18.****18.20 (testo 2)**

D'ELIA, MALPEZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 18.***(Disposizioni in materia di detenzione e uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di cannabis e di prodotti da essa derivati)*

1. In deroga a quanto previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato “testo unico”, la detenzione e l'uso personale non terapeutico, individuale o collettivo, di *cannabis* e di prodotti da essa derivati non è punibile ai fini penali e amministrativi.

2. In deroga al testo unico l'importazione, l'esportazione, la coltivazione, la produzione e la distribuzione di *cannabis* e di prodotti da essa derivati a fini di commercio sono soggette ad autorizzazione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio e la relativa tassazione, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione nel territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze. Il decreto di cui al primo periodo privilegia la tutela della salute nella determinazione delle imposte e indica gli *standard* minimi di qualità per la produzione delle sostanze, al fine di rendere agevole l'adesione da parte degli utenti al mercato legale. Con il medesimo decreto è altresì discipli-

nato un piano di riorganizzazione della rete dei servizi per le tossicodipendenze e un programma di formazione degli operatori del settore, secondo i principi della strategia di riduzione del danno.»

18.0.9 (testo 2)

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 314-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le pene di cui al presente articolo si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.”».

Conseguentemente al presente Capo sostituire la Rubrica con la seguente: « DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E MODIFICHE AL CODICE PENALE ».
